



## TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

( C.A.P. 07029 - Prov. di Olbia-Tempio )  
( Tel. 079/678900 - Fax 079/630510 )  
[tribunale.tempiopausania@giustizia.it](mailto:tribunale.tempiopausania@giustizia.it)

Prot. 873/12  
del 18/9/2012

**Oggetto:** Decreto Legislativo 7.9.2012 n.155 - Soppressione delle Sezioni Distaccate di La Maddalena e Olbia – Iscrizione dei nuovi affari

### Il Presidente,

- Visto il D. L.vo 7.9.2012 n. 155, entrato in vigore il 13.9.2012, con il quale sono state soppresse, tra l'altro, le Sezioni Distaccate di La Maddalena e Olbia e ritenuto opportuno illustrare le modalità di iscrizione dei nuovi affari, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 e 11 del predetto decreto;
- atteso che l'art. 9 prevede che *“le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici giudiziari destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del (...) decreto e la data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici”* e che l'art.11 co.2 differisce l'efficacia degli *articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7* al decorso di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto;

### ritenuto che:

- secondo la *ratio* della norma transitoria - come si evince dal contenuto della *Relazione* ministeriale – il differimento di efficacia della normativa che disciplina la soppressione degli uffici giudiziari, è finalizzato a *“consentire un graduale adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad accorpate i tribunali e le sezioni distaccate soppresse”*; da ciò emerge che non avrebbe alcuna giustificazione logica, durante il periodo transitorio, incrementare il carico di lavoro di un ufficio destinato a scomparire;

- pertanto, appare ovvio che il disposto dell'art. 9 cit. intende disciplinare esclusivamente le udienze già fissate dinanzi alla Sezione Distaccata prima dell'entrata in vigore del decreto, senza alcuna possibilità di fissarne altre *ex novo*, dopo tale data;
- tale assunto è suffragato da quanto espressamente previsto dalla parallela disposizione di cui all'art. 5, commi 2 e 3, D. L.vo 7.9.2012 n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli Uffici dei giudici di pace), nonché dal contenuto della *Relazione* ministeriale al D. L.vo. N. 156/2012, ove si precisa che *“si distinguono le ipotesi in cui le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace ricadano nell'arco temporale successivo al termine fissato per l'efficacia del presente decreto da quelle in cui l'udienza è fissata oltre il predetto termine o deve ancora essere stabilita. In tal caso, la disposizione transitoria (...) prevede la fissazione di una nuova udienza di fronte all'ufficio del giudice di pace cui è attribuita la competenza per effetto dell'avvenuta soppressione”*;
- a tale incontestabile *voluntas legis* manifestata nel D. L.vo n. 156/2012, secondo interpretazione condivisa dai Capi degli Uffici del sub-distretto interessati alla riforma, *“non potrebbe opporsi – per contestarne l'applicabilità di ratio al D. L.vo n. 155/2012 - l'argomento a contrariis (“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”), in quanto lo stesso, per prevalere sull'argomento per similitudine, dovrebbe dimostrare esistenti, nelle due fattispecie, specificità anche parziali, che giustifichino, in ipotesi, un diverso trattamento normativo: laddove al contrario è evidente, nei due decreti, il parallelismo di disciplina e l'identità dei fini di fronte a una problematica comune (la soppressione di taluni uffici ed il passaggio di competenze ad altri uffici accorpanti)”*
- in conclusione, presso le Sezioni Distaccate di La Maddalena e Olbia dovranno essere tenute le sole udienze già fissate alla data di entrata in vigore del D. L.vo 7.9.2012 n. 155 (13 settembre 2012), mentre dovranno essere trattati presso la Sede Centrale di questo Tribunale

tutti gli affari, già di competenza delle predette Sezioni, iscritti o pervenuti dopo tale data, o per i quali, comunque, alla stessa data non sia stata ancora fissata udienza;

**d i s p o n e:**

a decorrere dal 13 settembre 2012, data di entrata in vigore del D. L.vo 7.9.2012 n. 155, rientrano *ex lege* nella competenza della Sede Centrale del Tribunale di Tempio Pausania tutti gli affari, già di competenza delle Sezioni Distaccate di La Maddalena e Olbia, iscritti o pervenuti dopo tale data, o per i quali comunque, alla stessa data, non sia stata ancora fissata udienza;

tutti gli affari già di competenza delle Sezioni Distaccate di La Maddalena e Olbia, iscritti o pervenuti dopo tale data, o per i quali comunque, alla stessa data, non sia stata ancora fissata udienza, devono essere trasmessi alla cancelleria competente presso la Sede Centrale, per la nuova iscrizione.

Si comunichi:

Ai Magistrati delle Sezioni distaccate di La Maddalena e Olbia

Al Direttore Amministrativo della Sede di Olbia


Al Funzionario Giudiziario della Sede di La Maddalena

Al Procuratore della Repubblica - Sede

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Tempio Pausania - Sede

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Forensi del Distretto

Tempio Pausania, 18 settembre 2012



Il Presidente  
(Gemma Cucca)